

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003715 P-4.22.25

del 29/03/2017



Camera dei Deputati Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento - Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) - COM(2016) 815.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la nota con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica i seguiti dati all'atto d'indirizzo nr. 191 che le Commissioni del Senato della Repubblica 11[^] e 14[^] hanno adottato in data 7 marzo 2017, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Dott. Gaetano De Salvo



Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee infoattiue@governo.it

e, p.c.

Consigliere Diplomatico del Ministro del Lavoro cons.dipl.lavoro@lavoro.gov.it

Oggetto: Comunicazione COM (2016) 815 - Invio Indirizzo Senato

Con riferimento alla comunicazione in oggetto si riferisce quanto evidenziato dalla Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, che sta partecipando ai negoziati sulla revisione del Regolamento 883/2004 in corso presso il Gruppo Affari Sociali del Consiglio, con nota del 27.03.2017 prot. MA008.A002.000011378, rispetto alla posizione assunta da questo Ministero nell'ambito del negoziato sulla revisione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemì di sicurezza.

Il testo di modifica del regolamento 883/04 viene presentato dalla Commissione come uno strumento per facilitare la mobilità dei cittadini, assicurare una maggiore certezza giuridica, e rendere più equo il sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale anche riguardo ai flussi finanziari.

Ma ad un'analisi del testo, si rileva una normativa confusa, sia sugli obiettivi che sulla logica giuridica. Infatti, se da un lato vengono estesi i diritti per le cure di lunga durata, e viene ampliata da tre a sei mesi l'esportabilità dell'indennità di disoccupazione, consentendo così una maggiore tutela degli anziani e dei lavoratori in disoccupazione che decidono di cercare lavoro in un altro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Segretariato Generale

Via Vittorio Veneto, 56 00187 - Roma Tel 06 4816 1460 - Fax 06 4816 1556 pec: segretariatogenerale.div3@pec.lavoro.gov.it mail: SegretariatoDiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it



Stato Membro, dall'altro la proposta contiene restrizioni quanto alle condizioni di accesso alle prestazioni di disoccupazione ed alle prestazioni familiari: nel caso della disoccupazione, limitando la possibilità di cumulo dei periodi assicurativi e nel caso delle prestazioni familiari rendendo più restrittiva la loro definizione.

Ma ciò che, ad avviso della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative appare più rilevante, è la restrizione del principio <u>dell'eguaglianza di trattamento (articolo 4)</u>, concetto chiave del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

La Commissione, partendo da alcune sentenze della Corte di Giustizia che hanno ristretto il diritto a beneficiare di prestazioni socio-assistenziali (non contributive) per persone che non hanno mai lavorato, ha ritenuto di intervenire, modificando l'articolo che assicura il principio di eguaglianza di trautamento nella sicurezza sociale, con il risultato probabile di impedire l'accesso a tali prestazioni anche a coloro che, pur essendo assicurati, per varie ragioni si trovano in situazioni di disagio sociale. Ad avviso della Direzione Generale competente, pertanto, una norma di tale portata avrà come effetto quello di "precarizzare" lo status di persona assicurata contenuta nel regolamento attuale.

Infatti, in base al nuovo testo, una persona sin qui tutelata dalla normativa vigente che si trovi in situazione di precarietà economica (pensionato a basso reddito, lavoratore a basso salario) potrà essere assimilata al "non attivo" e quindi essere soggetta addirittura a rischio di espulsione.

Se l'obiettivo era quello di limitare alcuni fenomeni di turismo sociale, l'effetto possibile sarà molto più ampio di quello voluto, colpendo anche lavoratori migranti in difficoltà.

Tra l'altro, occorre segnalare che il diritto comunitario prevede già per le persone non attive dei limiti all'accesso ai diritti stabiliti dalla direttiva di soggiorno 2004/38.

La delegazione italiana, nelle sedi istituzionali dell'Ue, ha assunto una posizione ferma nel garantire i diritti fondamentali in materia di sicurezza sociale (eguaglianza di trattamento, trasferibilità delle prestazioni e totalizzazione dei periodi) cercando, al tempo stesso, di promuovere una sempre maggiore collaborazione amministrativa tra istituzioni nella lotta agli abusi e alle truffe ai sistemi di sicurezza sociale.

Questo nella convinzione che abbassare i diritti alla sicurezza sociale esistenti, oltre a non risolvere i (enomeni di abuso, nuoce in primo luogo alla numerosa collettività italiana stabilitasi già nei decenni scorsi in altrì Stati membri.

É ciò riguarda anche quelle categorie di persone che vogliano esercitare in sicurezza il diritto alla libertà circolazione per studiare, lavorare o vivere in un altro stato membro.

Pertanto in questo negoziato, estremamente complesso, si ritiene essenziale assicurare sin dalle prime fasi una linea ferma per la salvaguardia dei diritti fondamentali, lasciando poi, eventualmente, spazio di trattativa sui singoli punti al fine di giungere ad un compromesso che

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Segretariato Generale

Via Vittorio Veneto, 56, 00187 - Roma Tel 06,4816,1460 - Fax 06,4816,1550 pec: segretariatogenerale.div3@pec.lavoro.gov.it mail: SegretariatoDiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it



non snaturi i diritti fondamentali.

Tanto si rappresenta, restando a disposizione per ogni utile collaborazione

Cordiali saluti

Dr.ssa Silvia Maria Lagonegro

Referente per l'informazione qualificata

Dirigente responsabile

Div. III° del Segretariato Generale

Via Veneto 56

00187 Roma

tel. 0648161460

fax 0648161556

SegretariatoDiv3@lavoro.gov.it